



**PROCURA GENERALE
DELLA CORTE DEI CONTI**

**RASSEGNA DELLE DECISIONI
DELLE SEZIONI UNITE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
IN MATERIA DI GIURISDIZIONE**

Anno 2024

Direzione e coordinamento: Procuratore generale dott. Pio Silvestri.

Realizzazione scientifica degli *abstract* e massimazione: dott.ssa Anna Maria Iadecola.

Sono riservati alla Procura generale della Corte dei conti i diritti di produzione e divulgazione dell'intera opera.

La versione *on line* è conforme al file di stampa – in estensione .pdf – che è stato generato il 29 febbraio 2024.

Nota introduttiva

Le decisioni che compongono la presente rassegna sono state assemblate per aree tematiche, tale *modus operandi* comporta che una stessa pronuncia possa essere ricompresa sotto più voci classificatorie.

Legenda

(v. *anche*) = con la seguente espressione si rimanda anche alle decisioni delle SS.UU. della Corte di cassazione non riguardanti direttamente le pronunce della Corte dei conti.

[] = con il seguente simbolo si rimanda alle decisioni delle SS.UU. della Corte di cassazione che hanno statuito in ordine al regolamento di giurisdizione non proposto direttamente dalla Corte dei conti.

INDICE DELLE VOCI PRESENTI IN RASSEGNA

(Anno 2024)

D

- DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA.....p. 9

E

- ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE.....p. 10

- ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....p. 11

- ESECUZIONE FORZATA.....p. 12

- ESTINZIONE DEL PROCESSO.....p. 13

F

- FIDEIUSSIONE.....p. 14

L

- LETTERA DI *PATRONAGE*.....p. 15

M

- *MALA GESTIO*.....p. 16

P

- PRINCIPI.....p. 17
(di economicità, efficacia)

- PROVA.....p. 18

- PUBBLICO MINISTERO CONTABILE.....p. 19

R

- RAPPORTO DI SERVIZIO.....p. 20
- REVOCAZIONE.....p. 21
- RINUNCIA.....p. 22

S

- SPESE PROCESSUALI.....p. 23

INDICE SISTEMATICO

(Anno 2024)

ORDINANZE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- 1) SS.UU., ordinanza n. 2948/2024.....v. PUBBLICO MINISTERO CONTABILE
REVOCAZIONE
SPESE PROCESSUALI;
- 1) SS.UU., ordinanza n. 2290/2024.....v. DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA
ECESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE
ESECUZIONE FORZATA
FIDEIUSSIONE
LETTERE DI *PATRONAGE*
PRINCIPI;
- 1) SS.UU., ordinanza n. 567/2024.....v. ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
MALA GESTIO
PROVA
RAPPORTO DI SERVIZIO;

DECRETI DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- 46) SS.UU., decreto n. 1177/2024.....v. ESTINZIONE DEL PROCESSO
RINUNCIA.

D

DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“...alla luce dei principi rilasciati dal Giudice di legittimità, secondo cui “L’insindacabilità “nel merito” delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa. (Sez.U. 1376/2006) ed ancora “In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, poiché l’amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e personale propri, la Corte dei conti può valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire; inoltre, la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti”(Sez.U. n.20728/2012)”.

E

ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in altra fattispecie (Sez.U. n. 9680/2019) che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell’amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l’erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l’operato del funzionario e degli amministratori comunali allorchè il motivo inerisce ad una valutazione che il giudice contabile ha effettuato sull’azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all’interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale”.

ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 567/2024, depositata l'8.1.2024.

Ruolo generale n. 11209/2023;

Avverso: la sentenza n. 95/2023 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.2.2023;

Oggetto: responsabilità dell'amministratore unico di società *in house providing* per illegittima autoliquidazione di compensi e per indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili – erronea declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del giudice d'appello contabile per asserita insussistenza dei requisiti della società *in house* al tempo delle condotte censurabili dell'amministratore unico – disamina della prova documentale (statuto) nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di cassazione – analisi approfondita dei requisiti della società *in house* prima e dopo il TUSP – specificazione della nozione di controllo analogo – riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti con rinvio della causa al giudice d'appello contabile.

Esito: ricorso del P.G. della Corte dei conti accolto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Dallo statuto, in particolare, dipende l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione. La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società in house, la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita. [OMISSIS] ... Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016) ha sostanzialmente recepito l'approdo della Corte regolatrice: facendo salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house (art. 12); definendo in house le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene in certe forme, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente (art. 2, comma 1, lettera o, e art. 16, commi 1 e 3); intendendo per controllo analogo la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata (art. 2, comma 1, lettera c)”.

ESECUZIONE FORZATA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Il rinvio alla eventuale fase dell’esecuzione dinanzi al giudice ordinario è diretto non già alla determinazione del danno (già accertato), ma alla eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi medio tempore recuperati dal Comune. Siffatte operazioni di definizione delle somme da recuperare sono ordinariamente esperibili dinanzi al giudice dell’esecuzione, come previsto dagli artt. 214 -216 del Codice della Giustizia contabile che espressamente considerano che la fase di esecuzione delle sentenze di condanna di natura erariale possa avvenire dinanzi al giudice ordinario”.

ESTINZIONE DEL PROCESSO

- Corte di cassazione, SS.UU., decreto n. 1177/2024, depositata il 11.1.2024.

Ruolo generale n. 18596/2023;

Avverso: la sentenza n. 49/2023 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 6.2.2023;

Oggetto: formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

Esito: estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-bis e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 23 novembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.

FIDEIUSSIONE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“...la responsabilità addebitata è quella relativa al rilascio di lettere di patronage c.d. forte, con effetto fideiussorio. Si tratta di una condotta valutata in contrasto con il disposto dell’art. 207 Tuel, allorché quest’ultimo stabilisce che nei comuni, province e città metropolitane, per le garanzie fideiussorie, la competenza è del consiglio comunale ... e non, come invece accaduto, della giunta comunale. Il tema indagato attiene palesemente alla specifica attività dell’amministrazione del Comune, della competenza dei suoi Organi e della funzione del suo Direttore generale. Tale conclusione in punto di giurisdizione non è peraltro contrastata dalla eccepita differente natura delle lettere di patronage, che il ricorrente ritiene prive di valore fideiussorio. La determinazione circa la natura “forte” delle lettere di patronage, ... è espressa dalla sentenza con valutazione di merito interpretativa dei documenti in questione, peraltro confermata nei fatti, nel suo effetto vincolante, dal risarcimento richiesto dalle banche e dalla transazione accettata dal Comune. [...OMISSIS...] La sentenza impugnata chiarisce che, a fronte dei principi richiamati, il giudice contabile ha valutato la responsabilità degli amministratori per aver dolosamente rilasciato le lettere di patronage in questione, foriere del danno successivo, a nulla rilevando che, in taluni casi, tali lettere siano state successivamente avallate dal consiglio comunale, essendosi comunque realizzata una indebita attività da parte di organi pubblici privi di competenza, produttiva di danno”.

L

LETTERA DI PATRONAGE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“...la responsabilità addebitata è quella relativa al rilascio di lettere di patronage c.d. forte, con effetto fideiussorio. Si tratta di una condotta valutata in contrasto con il disposto dell’art. 207 Tuel, allorché quest’ultimo stabilisce che nei comuni, province e città metropolitane, per le garanzie fideiussorie, la competenza è del consiglio comunale ... e non, come invece accaduto, della giunta comunale. Il tema indagato attiene palesemente alla specifica attività dell’amministrazione del Comune, della competenza dei suoi Organi e della funzione del suo Direttore generale. Tale conclusione in punto di giurisdizione non è peraltro contrastata dalla eccepita differente natura delle lettere di patronage, che il ricorrente ritiene prive di valore fideiussorio. La determinazione circa la natura “forte” delle lettere di patronage, ... è espressa dalla sentenza con valutazione di merito interpretativa dei documenti in questione, peraltro confermata nei fatti, nel suo effetto vincolante, dal risarcimento richiesto dalle banche e dalla transazione accettata dal Comune. [...OMISSIS...] La sentenza impugnata chiarisce che, a fronte dei principi richiamati, il giudice contabile ha valutato la responsabilità degli amministratori per aver dolosamente rilasciato le lettere di patronage in questione, foriere del danno successivo, a nulla rilevando che, in taluni casi, tali lettere siano state successivamente avallate dal consiglio comunale, essendosi comunque realizzata una indebita attività da parte di organi pubblici privi di competenza, produttiva di danno”.

M

MALA GESTIO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 567/2024, depositata l'8.1.2024.

Ruolo generale n. 11209/2023;

Avverso: la sentenza n. 95/2023 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.2.2023;

Oggetto: responsabilità dell'amministratore unico di società *in house providing* per illegittima autoliquidazione di compensi e per indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili – erronea declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del giudice d'appello contabile per asserita insussistenza dei requisiti della società *in house* al tempo delle condotte censurabili dell'amministratore unico – disamina della prova documentale (statuto) nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di cassazione – analisi approfondita dei requisiti della società *in house* prima e dopo il TUSP – specificazione della nozione di controllo analogo – riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti con rinvio della causa al giudice d'appello contabile.

Esito: ricorso del P.G. della Corte dei conti accolto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Infatti, se il danno causato per mala gestio degli amministratori al patrimonio di una società a partecipazione pubblica, non legata da un rapporto di servizio con il socio-ente pubblico, non integra un'ipotesi di danno erariale inteso quale pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dell'ente pubblico medesimo (stante la distinzione tra società e soci, nonché la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi), con conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario, non altrettanto è a dirsi allorquando questo danno venga fatto valere nella gestione di una società che, in quanto in house, sia caratterizzata da un rapporto di servizio qualificato con l'ente pubblico”.

P

PRINCIPI

- (di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, di buon andamento, di economicità, di efficienza, ecc.).

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2290/2024, depositata il 23.1.2024.

Ruolo generale n. 30864/2021;

Avverso: la sentenza n. 197/2021 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 24.5.2021;

Oggetto: responsabilità del sindaco e del direttore generale comunale/amministratore unico di s.r.l. costituita dal comune quale socio unico per danno erariale procurato per delibere giuntali approvanti lettere di *patronage* c.d. forti con effetto fideiussorio – qualifica di agente pubblico del direttore generale comunale rispetto alle garanzie prestate alle banche per i crediti ottenuti dalla s.r.l. – irrilevanza della natura *in house* o meno della s.r.l. – danno diretto provocato al comune e non alla società – violazione dell’art. 207 TUEL per rilascio di garanzia fideiussoria da parte della giunta e, non come correttamente previsto, da parte del consiglio comunale – fase dell’esecuzione della sentenza innanzi al giudice ordinario non per la determinazione del *quantum* risarcitorio già accertato dalla sentenza d’appello della Corte dei conti, ma per l’eventuale compensazione di tali somme con eventuali importi *medio tempore* recuperati dal comune – disciplina ex artt. 214-216 c.g.c. confermativa della fase di recupero delle somme dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione – nesso eziologico tra le illegittime delibere giuntali ed il rilascio delle lettere di *patronage* c.d. forti – sindacabilità delle scelte discrezionali da parte del giudice contabile in quanto non coperte dalla riserva di amministrazione sul merito – non invasione della sfera della discrezionalità amministrativa – criteri di efficacia ed economicità quali parametri di legittimità – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale.

Esito: ricorsi riuniti di parti private, di cui uno respinto e l’altro inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in altra fattispecie (Sez.U. n. 9680/2019) che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell’amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l’erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l’operato del funzionario e degli amministratori comunali allorchè il motivo inerisce ad una valutazione che il giudice contabile ha effettuato sull’azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all’interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale”.

PROVA

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 567/2024, depositata l'8.1.2024.

Ruolo generale n. 11209/2023;

Avverso: la sentenza n. 95/2023 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.2.2023;

Oggetto: responsabilità dell'amministratore unico di società *in house providing* per illegittima autoliquidazione di compensi e per indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili – erronea declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del giudice d'appello contabile per asserita insussistenza dei requisiti della società *in house* al tempo delle condotte censurabili dell'amministratore unico – disamina della prova documentale (statuto) nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di cassazione – analisi approfondita dei requisiti della società *in house* prima e dopo il TUSP – specificazione della nozione di controllo analogo – riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti con rinvio della causa al giudice d'appello contabile.

Esito: ricorso del P.G. della Corte dei conti accolto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Non costituisce, poi, atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, e non determina pertanto acquiescenza, la circostanza che il Procuratore Generale della Corte dei conti abbia valorizzato, a sostegno del ricorso per cassazione avverso la pronuncia declinatoria della giurisdizione, documenti (lo statuto originario), già presenti nell'incartamento processuale, diversi rispetto a quelli richiamati dallo stesso requirente nel giudizio di merito per dimostrare la natura in house della società. [OMISSIS] ...la censura articolata non incontra neppure l'ordinario limite della impossibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione del fatto, e quindi dello statuto. Va ribadito, al riguardo, che in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto (Cass., Sez. Un., 21 aprile 2015, n. 8074). La questione di giurisdizione non si esaurisce nell'interpretazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie. Nell'ambito delle questioni di giurisdizione, i profili di diritto risultano inscindibilmente connessi a quelli di fatto, giacché l'individuazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alla controversia presuppone necessariamente la valutazione della vicenda da cui trae origine la posizione giuridica fatta valere con la domanda giudiziale, che costituisce quindi un aspetto essenziale dell'apprezzamento demandato alle Sezioni Unite. Tale inscindibilità contraddistingue, in linea di principio, tutte le questioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provvedendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l'esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalla correttezza giuridica e dalla coerenza e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito. Le Sezioni Unite, pertanto, possono e debbono direttamente esaminare lo statuto della società, perché tale valutazione incide sulla configurazione come in house della società stessa, e quindi sulla determinazione dell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti”.

PUBBLICO MINISTERO CONTABILE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2948/2024, depositata il 31.1.2024.

Ruolo generale n. 4982/2023;

Per: la revocazione dell'ordinanza n. 23657/2022 della Corte di cassazione, depositata il 28.7.2022;

Oggetto: responsabilità erariale dei presidenti e dei dirigenti dell'istituto zooprofilattico sperimentale regionale per affidamento diretto da parte della regione della gestione dei servizi di anagrafe e movimentazione degli animali di allevamento e dell'osservatorio epidemiologico – affidamento e *sub* affidamento oggetto di plurime proroghe annuali – disamina della revocazione ex artt. 391-*bis* e 395, comma 1, numero 4, c.p.c. – inammissibilità del ricorso per cassazione essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formati sulla base di una valutazione decisoria – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...la natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale di organo propulsore dell'attività giurisdizionale – al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un'amministrazione, ma quale portatore dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico – esclude l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (ex plurimis, SU n. 5589/2020, n. 11502/2019, n. 11139/2017) e, di conseguenza, anche l'applicazione dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall'articolo 380-*bis*, comma 3, c.p.c. nel caso in cui il giudizio sia stato definito in conformità alla proposta”.*

R

RAPPORTO DI SERVIZIO

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 567/2024, depositata l'8.1.2024.

Ruolo generale n. 11209/2023;

Avverso: la sentenza n. 95/2023 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello, depositata il 9.2.2023;

Oggetto: responsabilità dell'amministratore unico di società *in house providing* per illegittima autoliquidazione di compensi e per indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili – erronea declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del giudice d'appello contabile per asserita insussistenza dei requisiti della società *in house* al tempo delle condotte censurabili dell'amministratore unico – disamina della prova documentale (statuto) nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di cassazione – analisi approfondita dei requisiti della società *in house* prima e dopo il TUSP – specificazione della nozione di controllo analogo – riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti con rinvio della causa al giudice d'appello contabile.

Esito: ricorso del P.G. della Corte dei conti accolto/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“Infatti, se il danno causato per mala gestio degli amministratori al patrimonio di una società a partecipazione pubblica, non legata da un rapporto di servizio con il socio-ente pubblico, non integra un'ipotesi di danno erariale inteso quale pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dell'ente pubblico medesimo (stante la distinzione tra società e soci, nonché la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi), con conseguente devoluzione della lite al giudice ordinario, non altrettanto è a dirsi allorquando questo danno venga fatto valere nella gestione di una società che, in quanto in house, sia caratterizzata da un rapporto di servizio qualificato con l'ente pubblico”.

REVOCAZIONE

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2948/2024, depositata il 31.1.2024.

Ruolo generale n. 4982/2023;

Per: la revocazione dell'ordinanza n. 23657/2022 della Corte di cassazione, depositata il 28.7.2022;

Oggetto: responsabilità erariale dei presidenti e dei dirigenti dell'istituto zooprofilattico sperimentale regionale per affidamento diretto da parte della regione della gestione dei servizi di anagrafe e movimentazione degli animali di allevamento e dell'osservatorio epidemiologico – affidamento e *sub* affidamento oggetto di plurime proroghe annuali – disamina della revocazione ex artt. 391-*bis* e 395, comma 1, numero 4, c.p.c. – inammissibilità del ricorso per cassazione essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formati sulla base di una valutazione decisoria – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“...il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, non formula specifiche censure coerenti con il mezzo proposto, ex articoli 391-*bis* e 395 n. 4 c.p.c., avverso l'ordinanza delle Sezioni Unite qui impugnata, consistendo nella mera riproposizione delle medesime doglianze indirizzate al provvedimento (ordinanza di correzione n. 19 del 2021) della Corte dei conti già impugnato con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile; in secondo luogo, il ricorso in esame, prospettando implicitamente in termini revocatori l'erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità del ricorso deciso dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 23657 del 2022, deduce un vizio non censurabile con il mezzo proposto, il quale è rimedio volto ad ovviare ad errori di fatto che sono configurabili ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formati sulla base di una valutazione decisoria (ex plurimis, Cass., sez. III, n. 10040/2022), nella specie riguardante le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione”.*

RINUNCIA

- Corte di cassazione, SS.UU., decreto n. 1177/2024, depositata il 11.1.2024.

Ruolo generale n. 18596/2023;

Avverso: la sentenza n. 49/2023 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 6.2.2023;

Oggetto: formulazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-*bis* c.p.c. – scadenza del termine di quaranta giorni entro cui chiedere la decisione del ricorso da parte del soggetto ricorrente – integrazione delle condizioni sulla rinuncia al ricorso ex art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c. – dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.

Esito: estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 380-*bis* e 391 c.p.c./giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

*“rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 23 novembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.”.*

S

SPESE PROCESSUALI

- Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2948/2024, depositata il 31.1.2024.

Ruolo generale n. 4982/2023;

Per: la revocazione dell'ordinanza n. 23657/2022 della Corte di cassazione, depositata il 28.7.2022;

Oggetto: responsabilità erariale dei presidenti e dei dirigenti dell'istituto zooprofilattico sperimentale regionale per affidamento diretto da parte della regione della gestione dei servizi di anagrafe e movimentazione degli animali di allevamento e dell'osservatorio epidemiologico – affidamento e *sub* affidamento oggetto di plurime proroghe annuali – disamina della revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, numero 4, c.p.c. – inammissibilità del ricorso per cassazione essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formati sulla base di una valutazione decisoria – PM contabile parte solo formale del giudizio – spese processuali.

Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA:

“...la natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale di organo propulsore dell'attività giurisdizionale – al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un'amministrazione, ma quale portatore dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico – esclude l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (ex plurimis, SU n. 5589/2020, n. 11502/2019, n. 11139/2017) e, di conseguenza, anche l'applicazione dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall'articolo 380-bis, comma 3, c.p.c. nel caso in cui il giudizio sia stato definito in conformità alla proposta”.